

Delibera n. 90/2024

Revisione degli oneri di certificazione della contabilità regolatoria previsti dalla Misura 4, punto 14 dell'Allegato "A" alla delibera 22/2019.

L'Autorità, nella sua riunione del 26 giugno 2024

- VISTO** il Regolamento (CEE) n. 3577/1992 del Consiglio del 7 dicembre 1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo);
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201/2011), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e, in particolare:
- il comma 2, lett. a) secondo cui l'Autorità provvede a *“garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...)"*;
 - il comma 2, lett. b) secondo cui l'Autorità provvede a *“definire [...] i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”*;
 - il comma 2, lett. f) secondo cui l'Autorità determina *“la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”*;
 - il comma 3, lett. b) secondo cui l'Autorità determina *“i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate”*;
- VISTO** il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e, in particolare, l'articolo 13, comma 2;

VISTA

la delibera n. 22/2019 del 13 marzo 2019 (*“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 4/2016 e ampliato nell’oggetto dalla delibera n. 124/2017. Approvazione dell’atto di regolazione recante “Misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni”*) e, in particolare, la Misura 4 dell’Allegato “A”, recante *“Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per l’IN”*, che al punto 14 dispone che *“La società di revisione e il revisore legale dei conti sono individuati a cura e spese dell’IN, per una durata massima di tre anni, sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di indipendenza anche rispetto alla società di revisione che certifica il bilancio d’esercizio dell’IN. Tale incarico è prorogabile previa verifica della permanenza dei requisiti di professionalità e indipendenza in capo alla società incaricata”*;

RILEVATO

che il quinquennio di prima applicazione delle Misure regolatorie della delibera 22/2019 ha fatto emergere l’esigenza di apportare alla sopracitata Misura 4, punto 14 alcune modifiche di portata limitata ma indispensabili per garantire, anche in vista degli imminenti adempimenti a carico delle imprese di cui alla predetta Misura 4, l’uniforme applicazione degli atti di regolazione rispetto alle diverse modalità di trasporto, tenendo conto del principio di proporzionalità e adeguatezza degli adempimenti richiesti ai soggetti regolati;

TENUTO CONTO

che dalle valutazioni operate, anche in occasione dell’esame di un’istanza di un operatore del settore marittimo finalizzata alla concessione di deroga della suddetta Misura 4, punto 14, in relazione ai requisiti di indipendenza dell’impresa di revisione o del certificatore legale dei conti rispetto al soggetto certificatore del bilancio di esercizio delle imprese di navigazione, è emerso che l’eliminazione del requisito richiesto non è suscettibile di compromettere l’attendibilità della contabilità regolatoria che resta comunque oggetto di certificazione da parte di un soggetto con adeguati requisiti di professionalità ancorché coincidente con il soggetto certificatore del bilancio di esercizio;

CONSIDERATO

che il sopracitato requisito di indipendenza rispetto al soggetto certificatore del bilancio di esercizio delle imprese affidatarie non è previsto nell’ambito delle analoghe misure di regolazione adottate per il settore del trasporto su strada con la delibera n. 154/2019;

CONSIDERATO

che a seguito dell’entrata in vigore della delibera 15/2023 il suddetto requisito non è previsto nell’ambito delle analoghe misure di regolazione adottate per il settore del trasporto per ferrovia di cui alla delibera n. 120/2018;

TENUTO CONTO

altresì che i soggetti deputati a certificare la contabilità regolatoria individuati nelle società di revisione o revisori legali dei conti sono disciplinati dall’articolo 13,

comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, che definisce già la durata dell'incarico secondo la natura del soggetto da certificare;

- RITENUTO** di procedere alla modifica della Misura 4, punto 14, dell'Allegato A alla delibera n. 22/2019, eliminando il requisito dell'indipendenza della società di revisione o del certificatore legale dei conti rispetto al soggetto certificatore del bilancio di esercizio delle IN e, conseguentemente, la specificazione del limite temporale triennale della durata dell'incarico, che viene ricondotta alla normativa vigente in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- CONSIDERATA** la portata limitata delle modifiche in argomento che riducono gli oneri previsti in capo ai soggetti regolati, per le quali, pertanto, non si ritiene necessario, anche per esigenze di economicità procedimentale, sottoporre le stesse a consultazione pubblica;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche alla Misura 4 dell'Allegato A alla delibera n. 22/2019 del 13 marzo 2019, contenute nell'allegato "A" alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente delibera di approvazione;
3. è disposta la pubblicazione della presente delibera, completa dell'Allegato "A", sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, dove è altresì disposta la pubblicazione del testo dell'Allegato "A" alla delibera n. 22/2019, come integrato dalle modifiche approvate al punto 1.

Torino, 26 giugno 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)*